



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 928

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31 (controllo della fauna), comma 2. Approvazione del piano di controllo di cornacchia grigia, cornacchia nera e ghiandaia.

Il giorno **08 Giugno 2021** ad ore **13:04** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

L'attività di controllo della fauna consiste nell'abbattimento o nella cattura di animali, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche. Tale attività trova fondamento giuridico nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24.

Il piano di controllo dei corvidi si inserisce in questa fattispecie e precisamente con lo scopo di tutelare le coltivazioni, in particolare frutticole e cerealicole, dai danni causati da cornacchia grigia, cornacchia nera e ghiandaia. A supporto di tale iniziativa vale la pena di ricordare che la normativa provinciale in materia di risarcimento dei danni causati da fauna selvatica non prevede alcuna forma di rifusione per quelli causati dai corvidi. L'esclusione è motivata soprattutto dalle difficoltà connesse alla determinazione del danno, cui consegue la mancanza di dati oggettivi necessari alla stima dello stesso. Di contro, attraverso il controllo di tali danni, si interviene per sostenere un'agricoltura specializzata, di qualità e spesso di tipo estensivo, che per queste sue caratteristiche gioca un importante ruolo non solo economico, ma anche sociale e paesaggistico all'interno del territorio trentino.

Il piano proposto con questo atto, e allegato quale arte integrante e sostanziale dello stesso, prosegue l'azione di quello precedente, valido per il quadriennio 2017-2020, approvato con deliberazione del Comitato faunistico 10 aprile 2017, n. 689, e rinnovabile a scadenza. Nel 2019, a seguito della soppressione di tale Comitato, operata con decreto del Presidente della Provincia n. 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, la competenza a disporre il controllo è stata attribuita alla Giunta provinciale dall'articolo 4, comma 5 del medesimo decreto. È rimasta invariata la procedura per l'acquisizione del parere dell'Osservatorio Faunistico, organo di consulenza tecnico scientifico della Provincia in materia di tutela della fauna. È, inoltre, richiesto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sulla base di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio.

Il nuovo Piano, con validità per il quadriennio 2021-2024, ancora rinnovabile a scadenza, disciplina i diversi aspetti dell'attività di controllo. Nello specifico inquadra la problematica dei danni nel contesto provinciale, descrive gli interventi ecologici di contrasto applicati, ne individua i limiti e quindi entra nel dettaglio delle azioni di controllo, fornendo indicazioni e disposizioni relative a:

- mezzi e metodi di intervento, quali trappole e fucile, e relativi requisiti;
- periodo di intervento, previsto tra il 1 marzo e il 30 settembre di ogni anno;
- numero massimo di capi prelevabili all'anno, previsti in mille cornacchie e cinquecento ghiandaie;
- modalità operative, il cui rispetto è affidato a un responsabile coordinatore e a uno o più operatori;
- operatori incaricati, che l'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia individua negli agenti preposti alla vigilanza, nei conduttori o proprietari dei fondi o in altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio;
- destinazione della fauna abbattuta, in linea generale da smaltire presso centri autorizzati;
- monitoraggio delle popolazioni animali e del piano di controllo da parte della struttura provinciale competente in materia;
- sistema di rendicontazione attraverso schede predisposte dalla struttura provinciale competente in materia.

La proposta di Piano è stata sottoposta all'Osservatorio faunistico provinciale e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per acquisire i loro pareri.

L'Osservatorio faunistico si è espresso favorevolmente nella seduta dello scorso 6 maggio.

ISPRA, con nota pervenuta il 27 maggio 2021 e protocollata con il n. 386211, si è espresso anch'esso favorevolmente alle seguenti condizioni.

L'Istituto ritiene opportuno che gli appezzamenti passibili di asporti vengano preventivamente dotati di sistemi di prevenzione incruenti dei danni, prima dell'uso di tecniche di rimozione. Sicuramente ci sono realtà che fanno ricorso anche a tali sistemi, ma si evidenzia che ISPRA stesso, nel suo parere conviene sulla limitata efficacia delle tecniche di protezione e prevenzione attualmente disponibili, in quanto vengono elusi dai corvidi in tempi spesso rapidi.

La cattura con le trappole, che ISPRA conviene sia preferibile a quella con il fucile, è il metodo maggiormente utilizzato per le due cornacchie. Nel caso della ghiandaia, invece, è maggiore l'impiego del fucile, perché maggiormente efficace nel caso di questa specie. Si evidenzia che comunque il contingente annuale di ghiandaie proposto per la cattura è la metà di quello delle due cornacchie.

A proposito del contingente prescritto ISPRA invita l'Amministrazione a verificare che lo stesso non venga superato. Il metodo di assegnazione, da parte della struttura provinciale competente, non permette il superamento del tetto. Il totale stabilito, infatti, è suddiviso tra i richiedenti, che non possono superarlo. Semmai può accadere il contrario, vale a dire che tale contingente non venga raggiunto, come del resto è accaduto nel precedente quadriennio di vigenza del piano scaduto a fine 2020. Il resoconto dell'attività di controllo condotta nel periodo 2016-2020, riportato nel nuovo documento di pianificazione, evidenzia che sia per la ghiandaia sia per le due cornacchie non è mai stato raggiunto il numero massimo di catture assegnato.

Infine, per quanto riguarda la rendicontazione sintetica dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente, la struttura provinciale competente provvederà a predisporla e a inviarla entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio dei Ministri e a ISPRA, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), articolo 31, comma 2;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterme e il prelievo venatorio);
- Visto il decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia;
- Vista la proposta di Piano provinciale di controllo della cornacchia e della ghiandaia 2021-2024 predisposta dal Servizio Faunistico;
- Vista la richiesta di parere del 5 maggio 2021, n. 308291 inviata dal Servizio Faunistico all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- Visto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 27 maggio 2021, n. 27355 pervenuto al Servizio Faunistico lo stesso 27 maggio e protocollato con il n. 386211;

- Visto il verbale dell'Osservatorio faunistico riunitosi il 6 maggio 2021;
- Visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato A che disciplina il controllo dei corvidi cornacchia grigia, cornacchia nera e ghiandaia, valido per il quadriennio 2021-2024;
- di disporre che la struttura provinciale competente entro il 30 giugno di ogni anno predisponga e invii al Consiglio dei Ministri e a ISPRA, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il rendiconto dell'attività di controllo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Capo di Stato.

Adunanza chiusa ad ore 13:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Piano di controllo 2021-2024

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Faunistico

Via G.B. Trener, 3

T +39 0461 495990

F +39 0461 494972

serv.faunistico@pec.provincia.tn.it

serv.faunistico@provincia.tn.it

<https://forestafauna.provincia.tn.it/>

CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA, GHIANDAIA

PIANO DI CONTROLLO 2021-2024

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Inquadramento normativo.....	3
3. <i>Status</i> delle popolazioni dei corvidi.....	4
4. Danni.....	4
5. Metodi di controllo ecologici.....	4
6. il piano di controllo per il prelievo.....	5
6.1. Aree di intervento.....	6
6.2. Periodi e mezzi d'intervento.....	6
6.2.1. Cattura con trappole.....	6
6.2.2. Gabbie e numero di zimbelli.....	7
6.2.3. Prescrizioni e norme per l'utilizzo delle trappole.....	7
6.2.4. Abbattimento con fucile.....	7
6.2.5. Numero massimo di capi prelevabili.....	8
6.3. Modalità operative.....	8
6.4. Operatori incaricati.....	8
6.5. Destinazione della fauna abbattuta e smaltimento delle carcasse.....	9
6.6. Rendiconto.....	9
7. Resoconto del piano di controllo 2017-2020.....	9
7.1. Cattura con le trappole.....	10
7.2. Abbattimento con fucile.....	16
8. Discussione e conclusioni.....	18

1. PREMESSA

In Trentino il comparto agricolo riveste una notevole importanza economica, ambientale e sociale. La continua ricerca della qualità nelle produzioni ha permesso agli agricoltori di ottenere del profitto dalla loro attività, mantenendo un costante rapporto con il territorio e garantendone il presidio, che si traduce in manutenzione e salvaguardia dello stesso.

Le principali coltivazioni sono meleti e vigneti, alle quali si aggiungono piccoli frutti, ciliegi, colture orticole e mais.

Tale settore, tuttavia, deve fare i conti con la polverizzazione della proprietà. Circa il cinquantasei per cento delle aziende agricole, infatti, ricopre una superficie inferiore all'ettaro. È chiaro, dunque, che su superfici così limitate anche una perdita contenuta di produzione provoca un detrimento economico non indifferente per l'azienda.

I corvidi, pertanto, si inseriscono in un contesto di delicati equilibri di sostenibilità della produzione.

Il danno da essi provocato non è distribuito in maniera uniforme sulle colture, ma localmente può avere un'incidenza notevole. Il periodo in cui si verifica, infatti, è legato al grado di maturazione delle colture e al ciclo biologico delle specie attaccate.

Il piano provinciale di controllo di cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*) per il quadriennio 2021-2024 ha l'obiettivo di continuare nelle azioni di contenimento dei danni provocati alle coltivazioni bersaglio, già attivate con il primo piano del 2003 e da ultimo rinnovato nel 2017, ma anche di migliorarne l'organizzazione e l'efficacia.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia sono inserite tra le specie cacciabili elencate all'articolo 29, comma 2, lettera a) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, detta legge sulla caccia.

La medesima legge all'articolo 31 disciplina il controllo della fauna con l'obiettivo, tra gli altri, di tutelare le produzioni zoo-agro-forestali. Dopo la soppressione del Comitato faunistico provinciale, avvenuta con decreto del presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, spetta alla Giunta disciplinare tale attività con propria deliberazione. L'azione di controllo può essere esercitata dagli agenti di vigilanza, dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio.

La legge sulla caccia prevede contributi e indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica, come specificato all'articolo 33 bis, comma 6. I criteri e le modalità di accesso sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta provinciale 25 marzo 2016, n. 421, che, però, tra i danni non contempla quelli causati dall'avifauna.

3. STATUS DELLE POPOLAZIONI DEI CORVIDI

Le popolazioni di corvidi per le quali si propone il controllo numerico, vale a dire cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia, si trovano in uno stato di conservazione favorevole sia nei confronti dell'areale distributivo, sia dei contingenti.

L'atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento, redatto dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, non rileva alcun problema di conservazione per le specie oggetto di controllo, né sul territorio nazionale né su quello provinciale.

4. DANNI

La distribuzione dei danni non è omogenea su tutto il territorio provinciale, ma è favorita da alcuni fattori, quali il tipo di coltura e la vicinanza degli appezzamenti a zone boscate o peri-urbane, dove sono presenti colonie di corvidi. I danni maggiori sono a carico delle piccole aziende. È difficile, tuttavia, quantificare la perdita di produzione, poiché in mancanza del risarcimento danni, non previsto dalla normativa in materia, il proprietario dell'appezzamento non redige una stima precisa.

Le colture preferite dai corvidi in questione sono principalmente mais, frutteti e piccoli frutti. Talvolta sono interessate anche le colture orticole, fonte di reddito non trascurabile come nel caso della Val di Gresta, situata nella parte meridionale della provincia, considerata l'orto biologico del Trentino.

Si distinguono due tipologie principali di danno. La prima riguarda l'asportazione del prodotto, che può avvenire al momento della semina o prima che la produzione sia completamente matura. Questo caso si verifica principalmente sul mais. L'asportazione di prodotto in fase di maturazione è comunque frequente anche nel caso dei piccoli frutti, fragole in particolare, o delle colture di ciliegio. La seconda è la beccata del frutto o della pianta, che provoca l'alterazione dello sviluppo dello stesso con l'insorgenza di patologie e marcescenze che diminuiscono la produttività e, nei casi più gravi, possono creare la perdita della pianta. Anche in questo caso sono colpite le colture di mais, le colture orticole e i frutteti, in particolare melo e vite.

Per rilasciare l'autorizzazione al controllo è chiesto agli agricoltori di quantificare il danno provocato sugli appezzamenti, ma si tratta di una stima empirica, che risulta dal confronto tra la produttività delle colture colpite e di quelle analoghe dove i corvidi non sono presenti. In media si riscontra una perdita di produzione compresa tra il quindici e il trenta per cento, a seconda del tipo di coltura. Sono, inoltre, segnalate situazioni di particolare gravità, anche se molto localizzate, in cui si verifica la perdita quasi totale della produzione, come nel caso di nuovi impianti di piccole dimensioni.

5. METODI DI CONTROLLO ECOLOGICI

I metodi di controllo ecologici, sebbene si dimostrino solo in parte efficaci, costituiscono specifici strumenti d'azione nell'ambito delle iniziative messe in atto per il contenimento dei danni causati dalla fauna. La corretta attuazione e l'efficacia degli stessi dev'essere verificata anche in rapporto al ricorso alle azioni di natura cruenta.

Alcuni di tali metodi hanno una funzione preventiva, altri sono interventi di difesa attiva.

Le misure di prevenzione agiscono limitando le risorse alimentari e spaziali e altri elementi funzionali alle esigenze ecologiche ed etologiche della specie bersaglio. Tra le principali vi sono l'eliminazione delle fonti trofiche artificiali di origine antropica, in particolar modo attraverso la gestione dei rifiuti, e la limitazione delle immissioni di selvaggina allevata, che rappresenta una facile risorsa alimentare.

Per quanto riguarda il primo punto la Provincia si è dotata nel 1993 del primo Piano di gestione dei rifiuti, che è stato più volte aggiornato. Per quanto riguarda la categoria dei rifiuti solidi urbani l'ultimo aggiornamento del Piano risale al 2014 e per la fine del 2021 è prevista la conclusione della nuova revisione.

Con riferimento alle immissioni di selvaggina, l'indirizzo del Piano faunistico provinciale in vigore è quello di contenere i ripopolamenti. Questi interventi, infatti, sono attivabili solo come mezzo per rinforzare popolazioni che lo necessitano, previo studio accurato di fattibilità e stesura di un progetto esecutivo. Il Piano faunistico limita la possibilità d'immissione di specie alloctone al solo fagiano per finalità di tipo venatorio, specificando che *in questi rari casi si reputa necessario contestualizzare l'operazione nell'ambito di progetti che definiscano con chiarezza i criteri che si intendono adottare e le motivazioni poste alla base della scelta che rimane criticabile dal punto di vista naturalistico e culturale.*

Per quanto riguarda i mezzi di difesa delle colture agrarie per limitare i danni, quelli di più comune impiego nel territorio provinciale, comprendono i dissuasori acustici - visivi - meccanici e le sostanze repellenti. La protezione acustica consiste nell'uso di strumenti, quali detonatori, più comunemente detti cannoncini, che provocano scoppi, anche ripetuti, che determinano l'allontanamento degli animali. La protezione visiva è attuata posizionando *palloni predator*, sagome dissuasive di varia forma e colore e nastri fluttuanti. La protezione meccanica riguarda essenzialmente la tensione di fili disposti in maniera trasversale o a zigzag, diverse altezze e distanze. La protezione chimica si attua mediante l'utilizzo di repellenti e si presta in particolare per contenere il prelievo di semente, un danno che può essere considerato meno rilevante nel contesto agricolo trentino rispetto a quello a carico delle colture frutticole.

L'esperienza maturata fino ad oggi sul territorio provinciale riguardo all'utilizzo dei metodi non cruenti ha dimostrato che già dopo qualche giorno le misure perdono la loro efficacia, perché gli animali si abituano rapidamente. La riduzione e il contenimento del danno sono solo parziali. Per questo motivo è fondamentale alternare i metodi cosiddetti ecologici con quelli cruenti, attraverso l'attivazione di uno specifico piano di controllo.

6. IL PIANO DI CONTROLLO PER IL PRELIEVO

Considerato che i metodi ecologici, da soli, non sono sufficienti e adeguati ad arginare i danni provocati dai corvidi alle coltivazioni, la Provincia di Trento si è dotata da alcuni anni di un piano di controllo. Il precedente è scaduto nel 2020, motivo per cui se ne propone uno nuovo, valido fino al 31 dicembre 2024 e che potrà essere rinnovato alla scadenza.

6.1. AREE DI INTERVENTO

Il controllo è consentito in maniera mirata nelle aree agricole del territorio provinciale in cui si registrano i maggiori danni alle colture, che generalmente sono quelle ai margini delle aree boscate o dove insistono le colonie più numerose di corvidi. Per il prossimo quadriennio è stata attivata una collaborazione con il Centro tecnologico della Fondazione Edmund Mach. Una volta individuate con maggior dettaglio le aree soggette a danneggiamento da parte dei corvidi, sarà messa a punto una procedura di quantificazione del danno sulle principali colture presenti in provincia di Trento.

6.2. PERIODI E MEZZI D'INTERVENTO

Le attività di controllo sono consentite tra il 1 marzo e il 30 settembre, periodo nel quale si concentrano le fasi colturali suscettibili di danno.

I mezzi operativi di seguito elencati, gli stessi previsti dal Documento Tecnico n. 19 dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono finalizzati a minimizzare gli impatti indesiderati sulle specie diverse da quelle *target*, per assicurare un'adeguata selettività d'azione.

6.2.1. Cattura con trappole

È possibile utilizzare due diversi tipi di trappola.

1. Trappola tipo Larsen con utilizzo di richiamo vivo.

Questa trappola si usa preferibilmente durante la fase territoriale pre-riproduttiva delle specie bersaglio. La trappola è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri due servono per la cattura dei soggetti territoriali mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio. Per la cattura del primo soggetto, con funzione di richiamo vivo, è possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare.

2. Trappola tipo Letter-box

Per la cattura negli altri periodi dell'anno, e particolarmente nelle aree di pastura, si ricorre preferibilmente a gabbie-trappola tipo Letter-box. Sono grandi voliere di dimensioni comprese tra 2x2x2 m e 3x4x3 m nel cui tetto, spiovente verso il centro, viene lasciata in posizione centrale un'apertura ad inganno, simile a una scala adagiata, dove i pioli costituiscono i posatoi che sostengono i corvidi prima di scendere all'interno della stessa, attirati da idonea pasturazione o richiamo vivo. Bisogna prestare la massima attenzione affinché i posatoi non siano né troppo vicini, per non ostacolare la discesa dei corvidi nella voliera, né troppo distanti tra loro da permettere la fuoriuscita degli stessi (l'optimum è pari a 16-18 cm). Ai lati della scala sono spesso collocate due assi che scendono entro la gabbia per impedire la fuoriuscita degli animali catturati. Tali gabbioni in ragione degli ingombri e dei pesi risultano di difficile movimentazione sul territorio.

6.2.2. Gabbie e numero di zimbelli

Le gabbie di cattura devono essere contrassegnate con una targa sulla quale va apposto il codice identificativo.

Esse sono posizionate in luogo discosto rispetto alle aree ad alta fruizione antropica.

A supporto delle azioni di controllo, non possono essere detenuti più di due zimbelli per ogni gabbia di cattura utilizzata.

Gli zimbelli possono essere detenuti anche per esercitare il controllo nell'anno successivo a quello del primo impiego, purché affidati a un operatore incaricato e previa comunicazione alla Stazione Forestale territorialmente competente entro il 30 settembre di ogni anno.

6.2.3. Prescrizioni e norme per l'utilizzo delle trappole

- Localizzare le trappole in prossimità dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura.
- Attivare le trappole con richiamo vivo o eventualmente con esca alimentare.
- Controllare giornalmente le trappole e disinnescarle sempre se il giorno seguente non sono possibili i controlli. Se il tempo a disposizione è limitato, innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile per il loro controllo.
- Liberare prontamente nel luogo stesso di cattura degli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie bersaglio.
- Sopprimere i corvidi catturati in un luogo appartato.
- Abbeverare, alimentare e mantenere in buono stato di salute il richiamo vivo.
- Compilare il rendiconto di abbattimento.
- Spostare le trappole Larsen nei pressi di altri nidi qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi.
- Sostituire saltuariamente i richiami vivi.

6.2.4. Abbattimento con fucile

Questo metodo è utilizzato qualora, a causa di problematiche particolari, sia inefficace o inattuabile l'impiego delle trappole.

L'attività, esercitata da appostamenti o punti di sparo preventivamente quantificati e comunicati alla Stazione Forestale territorialmente competente, oltre a rispettare tutte le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia, va effettuata:

- esclusivamente su animali fuori dai nidi;
- all'interno o in prossimità delle colture in atto;
- auspicabilmente con l'utilizzo di munizioni atossiche.

L'abbattimento con fucile è l'unico veramente efficace nei confronti della ghiandaia. Il contingente previsto per questa specie, tuttavia, è sensibilmente più contenuto rispetto a quello delle cornacchie. Per queste ultime è previsto che il prelievo annuo mediante tale metodo non superi il trentacinque per cento del totale assegnato.

6.2.5. Numero massimo di capi prelevabili

Il Piano prevede un prelievo massimo annuale di 1.000 cornacchie e 500 ghiandaie. I contingenti da assegnare, sulla base della presentazione dei singoli progetti di controllo, sono stabiliti dal Servizio Faunistico in base all'ambito geografico di intervento, alla coltura e alla superficie agricola da salvaguardare, al numero storico di prelievi realizzati e all'evolversi delle dinamiche locali.

6.3. MODALITÀ OPERATIVE

Gli interventi di controllo sono organizzati a livello locale e prevedono il coinvolgimento di un responsabile coordinatore e di uno o più operatori.

Sia il responsabile coordinatore sia gli operatori sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Piano e nei relativi allegati.

Il responsabile coordinatore comunica con preavviso minimo di venti giorni al Servizio Faunistico l'intervento di controllo che intende attivare, specificando:

- l'area di intervento;
- la superficie interessata dal controllo;
- l'arco temporale dell'intervento;
- il numero e il nominativo degli eventuali operatori coinvolti;
- i mezzi di cattura impiegati e, nel caso delle trappole, il numero delle stesse;
- il nominativo della persona che detiene gli zimbelli e il numero massimo dei soggetti detenuti.

La dislocazione delle gabbie, compresi i successivi eventuali spostamenti, vanno comunicati direttamente alle stazioni forestali territorialmente competenti.

I cacciatori hanno l'obbligo di inserire per ogni singolo intervento di controllo la denuncia di uscita nella cassetta utilizzata per l'attività venatoria.

È possibile attivare il controllo trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto, anche in assenza di comunicazione da parte del Servizio Faunistico.

Le singole richieste di intervento possono essere presentate in forma cumulativa per un ambito territoriale, a condizione che siano riportati tutti gli elementi richiesti. In questo caso sono avanzate da un'associazione di categoria, che potrà avvalersi dell'Associazione cacciatori trentini per l'individuazione del personale incaricato.

6.4. OPERATORI INCARICATI

L'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia prevede che il controllo della fauna sia esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza, dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio.

Il personale di vigilanza dell'Ente Gestore della Caccia può esercitare il controllo, con tiro rigorosamente fuori dal nido, senza limitazione di forme, tempi e modalità.

L'Associazione cacciatori trentini può individuare tra i cacciatori delle varie riserve il personale disponibile a esercitare il controllo e fornire al Servizio Faunistico un elenco cumulativo degli stessi.

I proprietari e i conduttori di fondi, singoli o associati, attivano le varie iniziative di controllo direttamente, se in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, o attraverso i cacciatori stessi.

Il controllo non può essere esercitato da chi è incorso in sanzioni da meno di 5 anni, come previsto dalla legge provinciale sulla caccia.

6.5. DESTINAZIONE DELLA FAUNA ABBATTUTA E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Il controllo prevede la soppressione degli animali catturati, evitando sofferenze agli stessi. È possibile la cessione di esemplari catturati a terzi per l'utilizzo come richiamo.

Le cornacchie abbattute vanno smaltite presso i centri autorizzati oppure secondo le modalità previste da ISPRA.

Il Servizio Faunistico può chiedere la consegna delle carcasse per la necessità o l'opportunità di effettuare sulle stesse indagini sanitarie o altri approfondimenti scientifici.

6.6. RENDICONTO

Per valutare annualmente le azioni messe in campo, gli effetti del piano di controllo sulle specie *target* e l'efficacia dello stesso, il Servizio Faunistico raccoglie annualmente i dati che gli operatori incaricati del controllo sono tenuti ad annotare, vale a dire:

- il numero di giornate di utilizzo di ogni trappola;
- il numero di capi catturati per ogni specie;
- il numero di uscite effettuate con il fucile;
- il numero di capi abbattuti per ogni specie.

Raccolte tutte queste informazioni, i coordinatori responsabili, anche tramite l'Associazione cacciatori trentini, comunicano al Servizio Faunistico, entro il 30 ottobre di ogni anno:

- il numero complessivo di individui catturati con le trappole, suddiviso per specie;
- il numero complessivo di trappole utilizzate e il numero di giornate di attivazione di ognuna;
- il numero complessivo di individui catturati con il fucile, suddiviso per specie;
- il numero di uscite effettuate con il fucile.

In questo modo è possibile ricavare lo sforzo di cattura espresso, a seconda del metodo utilizzato, come numero di capi catturati in rapporto al numero di giornate di attività per trappola e numero di capi abbattuti in rapporto al numero di uscite con il fucile.



Il Servizio Faunistico potrà quindi valutare lo sforzo di caccia sia a livello provinciale sia di singola area di intervento.

7. RESOCONTO DEL PIANO DI CONTROLLO 2017-2020

Il Piano conclusosi nel 2020 ha avuto una validità quadriennale. Nel 2017, però, il controllo con trappole non è stato attivato a causa di problematiche interne ai diversi enti coinvolti che non hanno permesso un'adeguata organizzazione del lavoro. Sono state eseguite solo alcune uscite con l'utilizzo del fucile che hanno portato alla cattura complessiva di 143 cornacchie e 144 ghiandaie concentrate in Valle dell'Adige.

Durante il triennio 2018 – 2020 il controllo è stato attivato sul territorio provinciale in maniera puntiforme, valutando anno per anno e zona per zona la necessità di posizionamento delle trappole o l'opportunità di utilizzo del fucile solo nel caso in cui i corvidi fossero presenti in densità tale da giustificare l'intervento.


Nei due grafici che seguono sono messe a confronto per tutti i corvidi le catture con le trappole Larsen e gli abbattimenti con il fucile.



La percentuale degli abbattimenti con il fucile riguarda in maniera preponderante la ghiandaia, che è difficilmente catturabile con le trappole. Nel triennio appena trascorso, tuttavia, tale metodo di cattura è stato sperimentato, nella sola zona della Vallagarina, anche nei confronti della ghiandaia. Ne sono state catturate centosessantadue, omogeneamente distribuite nel triennio.

7.1. CATTURA CON LE TRAPPOLE


Il controllo con le trappole è utilizzato soprattutto per le cornacchie, in considerazione del comportamento gregario della specie.



L'attività è prevista nel periodo compreso tra aprile e settembre. Tuttavia, per contrastare l'insorgere di danni e rendere più efficace questa attività, il periodo migliore è quello dei primi mesi primaverili.

A tal proposito, analizzando i dati riportati nelle tre figure che seguono, relativi agli abbattimenti della stagione venatoria del triennio 2017, 2018 e 2019 – i dati del 2020 non sono ancora disponibili – si osserva che questi si concentrano per la maggior parte nelle stesse zone, evidenziate nella quarta figura, dove è attivato il piano di controllo. Tali zone sono quelle maggiormente vocate all'agricoltura, mentre sono escluse quelle di interesse silvopastorale. Il controllo, quindi, agisce soprattutto nel periodo di chiusura dell'attività venatoria, quando però l'intervento sui corvidi è più funzionale al contenimento dei danni.


Inoltre, aspetto altrettanto importante, interviene maggiormente a carico delle due cornacchie, che sono assai scarsamente rappresentate nel carniere del cacciatore rispetto alla ghiandaia, per i noti motivi di carattere venatorio.






Provincia Autonoma di Trento
Servizio Faunistico

Abbattimenti dei corvidi durante l'anno 2019










L'attività di cattura è stata, quindi, organizzata suddividendo il territorio provinciale nelle tre macro aree di seguito elencate:

- zona Trento e Vallagarina;
- zona Chiese, Giudicarie Rendena e Ledro;
- zona Valsugana, Tesino e Pinè.

In queste, nel triennio 2018 – 2020 il controllo è stato condotto in maniera diversa in termini di impegno con dirette conseguenze sui risultati ottenuti.

Nei grafici che seguono sono riportati i dati di cattura delle cornacchie suddivisi per ogni macro area. In quelli relativi alla zona Trento Vallagarina, sono comprese anche le circa cinquanta ghiandaie annualmente catturate con le trappole.





La lettura dei grafici evidenzia che nella zona Trento Vallagarina il controllo è condotto con maggior costanza rispetto alle altre e, infatti, nel triennio il numero di cornacchie catturate è quasi invariato e ben distribuito. La zona Valsugana Tesino e Pinè, invece, ha registrato un elevato numero di catture nel 2018, che nei due anni successivi si è ridotto di quasi la metà. Nella zona Chiese Giudicarie Rendena e Ledro il controllo è stato eseguito in maniera residuale.


La disomogeneità è dovuta al fatto che il controllo, anche se autorizzato, è effettuato solo se i corvidi sono presenti e quindi si manifesta una reale necessità di contenere i danni. Non sono, tuttavia, da sottovalutare le problematiche di carattere sociale tra la categoria di coloro che subiscono i danni e quella di quanti possono intervenire nel controllo. Spesso, infatti, gli agricoltori lamentano i danni, ma se gli stessi sono sprovvisti di licenza di porto d'armi, in base alla normativa

provinciale, non possono esercitare direttamente il controllo sui propri fondi. Sono quindi i cacciatori della riserva che, a titolo volontario, possono esercitare l'attività di controllo. Questo, talvolta, comporta difficoltà di tipo organizzativo, dovute anche alla scarsa propensione dei rappresentanti delle due categorie a far dialogare le stesse in modo efficace. L'assenza di comunicazione si riflette sulla mancata, o quanto meno scarsa, attivazione del controllo.

Nella seguente tabella è riportato il numero di corvidi catturati complessivamente sul territorio provinciale nel triennio 2018-2020 e il numero di giornate di attivazione di una singola trappola, dati dai quali si ricava lo sforzo di cattura, vale a dire il numero di giornate di impiego di una singola trappola per la cattura di un esemplare di corvide.

Anno	N. di catture	N. di trappole utilizzate	N. di giornate trappola totale	Sforzo di cattura
2018	458	20	1.374	3,0
2019	333	23	1.148	3,4
2020	294	16	951	3,2
TOTALE	1085	59	3.473	3,2


Gli stessi dati sono rappresentati nel grafico sottostante.




In sintesi, per catturare un corvide, sono state necessarie in media poco più di tre giornate.



7.2. ABBATTIMENTO CON FUCILE

L'abbattimento con il fucile è poco utilizzato per la cattura delle cornacchie, mentre risulta più efficace nei confronti della ghiandaia, come illustrato dal grafico sottostante che si riferisce all'intero periodo di controllo 2018-2020.



Di seguito si mettono a confronto in forma grafica sia i dati degli abbattimenti di ghiandaia e cornacchia rispetto al totale dei corvidi abbattuti per le due macro aree Trento e Vallagarina e Valsugana, Tesino e Pinè, dal momento che nella zona occidentale questa modalità di controllo, seppur autorizzata, non è stata attivata, sia i dati a livello provinciale.






Nella seguente tabella si riporta il numero di corvidi abbattuti complessivamente in attività di controllo sul territorio provinciale nel triennio 2018-2020 e il numero di uscite, dati dai quali si ricava lo sforzo di cattura, vale a dire il numero di uscite necessario per l'abbattimento di un solo esemplare.

Anno	Ghiandaie abbattute	Cornacchie abbattute	Totale corvidi abbattuti	Numero di uscite	Sforzo di cattura
2018	248	31	279	181	0,6
2019	187	55	242	166	0,7
2020	276	18	294	156	0,5
TOTALE	711	104	815	503	0,6

8. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nella tabella e nel grafico sottostanti è riassunto il numero di corvidi catturati e abbattuti annualmente e complessivamente nel triennio. Il piano 2017-2020 prevedeva un contingente massimo di capi prelevabili annualmente pari a 1.500 cornacchie e 500 ghiandaie.

Anno	Corvidi catturati	Corvidi abbattuti	Totale annuale
2018	458	279	737
2019	333	242	575
2020	294	294	588
TOTALE DEL TRIENNIO	1085	815	1900



I numeri mostrano che i limiti assegnati sono stati ampiamente rispettati.

Come anticipato nel capitolo 7, nel 2017 non è stato attivato il piano di controllo per problemi di carattere organizzativo tra le associazioni di categoria coinvolte.

Nella primavera 2020, inoltre, la sospensione della maggior parte delle attività a causa della pandemia da Covid-19 ha avuto riflessi anche sull'azione di controllo dei corvidi.

Questa diminuzione del numero di corvidi catturati e abbattuti, tuttavia, era già stata evidenziata nel resoconto del quadriennio 2013-2016. Il calo è più sensibile per quanto riguarda le cornacchie rispetto alle ghiandaie.

Come allora si ritiene che il mantenimento dell'attività di controllo, tuttavia, abbia dato un valido contributo alla riduzione del contingente di corvidi sul territorio agricolo e che, pertanto, sia fondamentale mantenere attivo un piano, sebbene con un contingente di cornacchie ridotto,

anche per rispondere opportunamente alle eventuali segnalazioni di danni importanti alle coltivazioni.

Come già richiamato nell'introduzione, si tratta di sostenere un'agricoltura specializzata, di qualità e di tipo estensivo. Per queste sue caratteristiche, infatti, essa gioca un importante ruolo non solo economico, ma anche sociale e paesaggistico all'interno del territorio trentino.

Allegato 1

Servizio Faunistico
Via G. B. Trener n. 3
38121 Trento
serv.faunistico@pec.provincia.tn.it

FAC – SIMILE
PROGETTO DI CONTROLLO DI CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA CON L'UTILIZZO
DI GABBIE TIPO "LARSEN"

Il coordinatore responsabile (singoli agricoltori o rappresentanti di associazioni di categoria)

in qualità di (presidente consorzio, rappresentante di zona, proprietario di fondi ecc...)

comunica

di voler attuare il controllo di cornacchia nera e cornacchia grigia attraverso l'uso di gabbie di tipo "Larsen" o "Letter Box" secondo quanto previsto dal piano di controllo approvato in data 27 giugno 2013.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi.

1. Stima del contingente di cornacchie che frequentano la zona di interesse.

2. Individuazione dalla zona (comune e località) su cui verrà effettuato il controllo.

3. Numero, e modalità di controllo delle gabbie di tipo "Larsen" utilizzate (i punti in cui le trappole verranno posizionate dovranno essere comunicati alla stazione forestale di zona prima dell'inizio attività).

4. Numero di esemplari vivi da utilizzare come esca (il numero non dovrà superare quello delle gabbie Larsen utilizzate, questi animali potranno essere trattenuti solo fino alla fine del periodo di controllo).

5. Nome cognome, data e luogo di nascita del/dei responsabile/i delle cornacchie trattenute come esche vive.

6. Individuazione del/dei responsabile/i delle catture (nome, cognome, data e luogo di nascita).

7. Periodo temporale entro il quale si vuole svolgere il controllo

Ci si impegna a inviare al Servizio Faunistico, ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE del corrente anno, un resoconto contenente il numero delle uscite effettuate/numero capi catturati.

Il coordinatore responsabile

La mancata rendicontazione fa venir meno la possibilità di attivare il controllo nell'anno successivo.

Allegato 2

Servizio Faunistico
Via G. B. Trener n. 3
38121 Trento
serv.faunistico@pec.provincia.tn.it

FAC – SIMILE
PROGETTO DI CONTROLLO DI CORNACCHIA NERA, CORNACCHIA GRIGIA E GHIANDAIA CON L'UTILIZZO DI
FUCILE A MUNIZIONE SPEZZATA

Il coordinatore responsabile (singoli agricoltori o rappresentanti di associazioni di categoria)

in qualità di (presidente consorzio, rappresentante di zona, proprietario di fondi ecc...)

comunica:

di voler attuare il controllo di cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia attraverso l'uso del fucile a munizione spezzata, secondo quanto previsto dal piano di controllo approvato in data 27 giugno 2013.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi.

1. Stima del contingente di cornacchie o ghiandaie che frequentano la zona di interesse.

2. Individuazione dalla zona (Comune e località) su cui verrà effettuato il controllo.

3. Numero di appostamenti da cui verrà effettuato il controllo (la localizzazione precisa di questi appostamenti dovrà essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente).

4. Periodo temporale entro il quale si vuole svolgere il controllo (il periodo deve coincidere con il verificarsi dei danni).

dal _____ al _____

5. Nome, cognome, data e luogo di nascita degli incaricati al controllo (limite di 4 cacciatori per 100ha di superficie agricola).

Ci si impegna ad inviare al Servizio Faunistico, ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE del corrente anno, un resoconto contenente il numero delle uscite effettuate/numero capi catturati.

Il coordinatore responsabile

La mancata rendicontazione fa venir meno la possibilità di attivare il controllo nell'anno successivo.